

ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Punto 139

L'Assemblea dei Rappresentanti è eletta a suffragio universale diretto.

Punto 140

Possono essere candidati ed essere eletti alla Assemblea dei Rappresentanti i **cittadini federati** che abbiano compiuto i venticinque anni di età, che non siano compresi nelle formazioni candidate alle elezioni governative e che non debbano espriare anche solo parte di pene detentive, per sentenze passate in giudicato.

Punto 141

Per l'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti, il territorio nazionale è diviso in collegi elettorali interni coincidenti con i Distretti.

I Distretti con oltre settecentocinquantamila abitanti vengono suddivisi in collegi aventi un numero di abitanti inferiore a tale numero.

Punto 142

Gli elettori della Federazione residenti all'estero sono inseriti in sette collegi elettorali, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia, America Centro-Settentrionale ed Isole Caraibiche, Sud-Ameri-

ca, Paesi Europei aventi capitale ad Est di Roma, resto dell'Europa, Oceania.

Punto 143

Gli elettori residenti nei Collegi interni eleggono un Rappresentante ogni centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila. Il numero degli abitanti residenti in ogni collegio è quello definito dall'ultimo censimento di cui siano stati resi noti i risultati ufficiali. I Collegi interni eleggono almeno due Rappresentanti.

Il numero dei membri eletti nei Collegi esterni sarà pari al numero dei votanti diviso trentamila e arrotondato per eccesso. Nell'ambito dell'Assemblea, i Rappresentanti dei Collegi esterni dispongono di un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti ottenuti, moltiplicato per il rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nei Collegi interni e la somma dei voti validi ottenuti dagli eletti in essi.

Agli effetti del Punto 70, ogni collegio esterno è equiparato ad un Distretto.

Punto 144

L'Assemblea dei Rappresentanti elegge, al proprio interno, il suo Presidente e quattro Vice-Presidenti.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DEL SINDACO

Punto 145

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale dagli elettori della Federazione residenti sul territorio Comunale stesso e dai cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano continuamente e regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni per motivi di lavoro o perché fruiscono di asilo politico.

I candidati alla carica di Consigliere Comunale che alle elezioni preliminari eliminatorie nella loro Circoscrizione ottengono i voti sufficienti per partecipare all'elezione vera e propria costituiscono il Consiglio di Circoscrizione.

I Consiglieri Comunali in carica restano a far parte del loro Consiglio di Circoscrizione.

Il Consiglio Comunale, oltre che a trattare e deliberare sulle materie di sua esclusiva competenza, ratifica le delibere di Giunta e nomina i rappresentanti del Comune negli Enti, nelle Società controllate ed in

quelle partecipate dal Comune stesso.

Punto 146

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, il Consiglio Comunale, con una unica votazione, a maggioranza relativa di voti-equivalenti, elegge al proprio interno il Sindaco, scegliendolo tra i candidati più votati nelle loro rispettive circoscrizione.

Il Sindaco eletto viene supplito in Consiglio Comunale dal primo dei non eletti nella sua Circoscrizione

Entro dieci giorni dalla sua elezione, il Sindaco nomina la Giunta esecutiva, che, salvo impossibilità certificata dal Consiglio Comunale nel corso della sua prima seduta, è composta da Dipendenti dell'Amministrazione Comunale, sempre sostituibili a discrezione del Sindaco stesso.

Il Sindaco dimissionario o sfiduciato riprende il suo posto in Consiglio Comunale e nel suo Consiglio di Circoscrizione.